

Allegato Assemblea Soci Adeguamento Statuto da ONLUS a ETS

STATUTO TU.DIE. ETS

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata **TU.DIE. ETS**, da questo punto in poi indicata come Associazione.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel comune di Isernia.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo si potranno istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione della sede legale nello stesso comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci o dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - FINALITÀ

L'Associazione ispira la propria azione ai principi di tutela della salute, della sicurezza e della dignità della persona, nonché alla protezione dell'ambiente e alla promozione di uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli obiettivi di salute pubblica riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Associazione contrasta ogni modello di sviluppo che, perseguendo esclusivamente finalità di profitto, comprometta la tutela della salute individuale e collettiva e la salubrità ambientale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione dei rischi professionali e la diffusione della cultura della prevenzione, anche in relazione ai rischi connessi all'esposizione a fattori di nocività e all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e collettiva.

L'Associazione svolge le proprie attività in favore della collettività e, in particolare, delle persone esposte o che siano state esposte a rischi lavorativi e ambientali, nonché dei loro familiari, senza limitazioni a specifiche categorie professionali o settori produttivi.

L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali ed esclude la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 5 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale consistenti in informazione, sensibilizzazione, educazione e formazione sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e



della prevenzione dei rischi, mediante iniziative, incontri, campagne e attività divulgative rivolte alla collettività.

Le attività dell'Associazione rientrano, in particolare, nelle seguenti tipologie di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con particolare riferimento ai profili di salubrità ambientale e ai rischi per la salute nei contesti di vita e di lavoro;

lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura della prevenzione e delle attività di interesse generale;

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, con particolare riferimento al diritto alla salute, alla sicurezza e alla dignità della persona.

In attuazione delle finalità associative e nell'ambito delle lettere richiamate al precedente comma, l'Associazione esercita le proprie attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso le seguenti modalità:

a) iniziative di informazione e sensibilizzazione (campagne, incontri pubblici, conferenze, dibattiti, seminari, iniziative territoriali) rivolte alla collettività sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione dei rischi, fattori di nocività ed esposizioni;

b) attività educative e formative (corsi, percorsi formativi, attività extra-scolastiche, workshop, giornate di studio, aggiornamenti tematici), anche con la collaborazione di enti pubblici e privati, finalizzate a diffondere competenze e buone pratiche in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

c) studio, raccolta, elaborazione e diffusione di dati, evidenze, documentazione tecnica e buone pratiche relative ai rischi lavorativi e ambientali, anche mediante redazione di report, linee guida, vademecum e materiali didattici;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, anche in forma di ricerca applicata e/o in collaborazione con università, enti di ricerca, strutture sanitarie, professionisti e istituzioni, nonché promozione di progetti di studio su prevenzione, rischi professionali, salubrità ambientale ed effetti sulla salute;

e) iniziative e interventi di promozione della salubrità ambientale e dell'uso razionale delle risorse naturali, connessi alla tutela della salute e alla prevenzione dei rischi, attraverso attività divulgative, progetti e collaborazioni volti a migliorare la consapevolezza e le condizioni ambientali nei contesti di vita e di lavoro;

f) attività culturali e divulgative di interesse sociale, incluse iniziative ricreative con finalità educativa coerenti con lo scopo associativo, dirette a favorire partecipazione, aggregazione sociale e diffusione della cultura della prevenzione;

g) attività editoriali e di comunicazione: gestione di sito internet, newsletter e canali multimediali; produzione e pubblicazione di riviste, notiziari, manuali, fascicoli tecnici, volumi e materiali informativi; realizzazione e distribuzione di audiovisivi e altri supporti divulgativi, con eventuali aree riservate agli associati fermo restando che una parte significativa dei contenuti e delle iniziative è destinata alla divulgazione verso la collettività;

h) promozione e tutela dei diritti connessi alla salute e alla sicurezza, anche mediante attività di informazione e orientamento ai servizi e alle procedure amministrative e sanitarie competenti, nonché

iniziative pubbliche volte a contrastare comportamenti o prassi lesive della dignità e della salute nei contesti lavorativi;

i) collaborazioni e reti: promozione e ricerca di forme di cooperazione con persone fisiche, enti, associazioni e istituzioni pubbliche e private che perseguano finalità analoghe o complementari, anche mediante protocolli, convenzioni e partenariati;

l) fornitura agli associati di attività di orientamento e supporto informativo (tecnico e medico-legale) finalizzate alla corretta ricostruzione di eventi e situazioni di rischio, nonché accompagnamento ai servizi pubblici competenti e ai percorsi amministrativi e sanitari previsti dall'ordinamento;

m) nel rispetto della normativa vigente, promozione e/o adesione a iniziative giudiziarie esclusivamente a tutela del proprio interesse diffuso e collettivo coerente con le finalità di tutela della salute, della sicurezza e della prevenzione. È in ogni caso escluso lo svolgimento di attività di patrocinio legale e di intermediazione o procacciamento di incarichi professionali; l'eventuale ricorso a professionisti avviene nel rispetto di criteri di trasparenza, imparzialità e gestione dei conflitti di interesse, con obbligo di astensione degli amministratori in caso di interesse diretto o indiretto.

L'Associazione non svolge attività sindacale, né attività di rappresentanza, promozione o tutela di interessi economici o professionali riferibili a specifiche categorie di lavoratori, settori produttivi o imprese.

L'Associazione potrà, inoltre, collaborare con Enti e Amministrazioni pubbliche mediante il coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Associazione potrà altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali e internazionali) di natura privata.

Inoltre, l'Associazione per raggiungere le finalità, potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, campagne di sponsorizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, partecipazione a bandi e gare, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni, accreditamenti con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione può svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, può acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle attività; aprire rapporti di conto corrente, compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e

immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti.

L'Associazione potrà aderire, partecipare e operare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali e commerciali nei limiti consentiti dalla legge e comunque in persona del legale rappresentante protempore debitamente autorizzato secondo il vigente statuto associativo.

Art. 6 - SOCI

Sono associati coloro, persone fisiche e giuridiche, che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa dell'entità e con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

È fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme; tutti i soci hanno il diritto di votare in Assemblea e di partecipare all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali. Vigè il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 c.c.

I soci persone giuridiche partecipano all'elettorato attivo e passivo attraverso i loro rappresentanti.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo motiva la deliberazione di rigetto e ne dà comunicazione all'interessato entro 60 giorni. Entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

All'atto di ammissione i soci versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale dovuta nell'entità, nei termini e nelle modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

La quota sociale deve essere versata dal Socio entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno; il mancato pagamento di essa è causa di decadenza da Socio.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- c) Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati;
- e) Esaminare i libri sociali previa richiesta scritta AR al Consiglio Direttivo che dovrà fornire riscontro entro 30 giorni indicando la data, le modalità e il luogo dove avverrà l'esame.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- f) Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- g) Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- h) Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- i) Versare la quota associativa annualmente stabilita ed eventuali contributi, necessari al buon andamento dell'associazione, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, decadenza e decesso.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R., PEC, ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento e ha efficacia nel momento in cui se ne ha conoscenza.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari e/o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato entro 30 giorni al socio dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero PEC, ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento e ha effetto nel momento della ricezione del provvedimento di esclusione. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso in occasione della successiva assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Il mancato pagamento della quota associativa, nell'entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo, è causa automatica di decadenza e la conseguente perdita della qualifica di Socio su delibera dell'Assemblea.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi, decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'associazione.

Può divenire "Sostenitore" dell'Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l'attività di interesse generale condotta dall'Associazione.

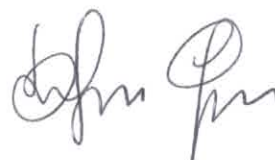
I sostenitori dell'Associazione hanno il diritto di essere informati e di partecipare alla vita associativa e sono tenuti a rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I sostenitori non acquisiscono la qualifica di socio.

Art. 7 - ORGANI

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;



- l'Organo di Controllo.

Tutti gli organi dell'associazione possono riunirsi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti e che:

1. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci che alla data dell'avviso di convocazione risultano iscritti nel Libro soci e in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci di esercizio e, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge o per libera decisione dell'organo amministrativo, del bilancio sociale, e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione o quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto, inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima, con indicazione della data e ora, del luogo, dell'ordine del giorno da discutere e può indicare anche la seconda convocazione che può avvenire anche nello stesso giorno.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo, anche mail, indicati nel Libro dei Soci.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsti, i componenti dell'organo di controllo, e revisione legale;
- c) nomina un conciliatore in caso di controversie;
- d) nomina il Presidente Onorario;
- e) approva i documenti di bilancio;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di reiezione di esclusione da socio;
- h) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- i) delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria:

- l) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati. A ogni rappresentante dei soci persone giuridiche spetta un voto ed è ammesso l'esercizio di delega esclusivamente tra rappresentanti dello stesso socio.

Art 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 11 membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 esercizi, fino all'approvazione del bilancio chiuso al quarto esercizio, e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo designa nel suo seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, eventuali altre cariche che si rendessero necessarie e conferisce eventuali deleghe. I consiglieri possono avere due cariche con esclusione delle cariche di Presidente e Vicepresidente che saranno ricoperte da consiglieri diversi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce senza formalità di convocazione su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti presso la sede sociale o presso diverso luogo indicato.



In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo ha poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci;
- c) determina le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento;
- d) determina eventuali contributi supplementari necessari al buon andamento dell'associazione;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) redige e approva le bozze dei documenti del bilancio annuale da presentare in assemblea documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- g) redige e approva il bilancio sociale, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge o per libera decisione dell'organo amministrativo;
- h) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- i) redige e approva eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione;
- j) istituisce comitati di lavoro e di esperti;
- k) individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art 6;
- l) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti in ordine di preferenze; questi ultimi dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio in cui sono subentrati. In difetto dei non eletti il Presidente convoca l'assemblea per procedere alla sostituzione dei membri cessati.

In caso di cessazione di un numero di consiglieri pari alla metà più uno, l'intero organo direttivo è da intendersi decaduto.

Art 10 – IL PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO -TESORIERE

Le cariche sono designate in seno ai membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Eventuali limitazioni dello stesso sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega a uno o più consiglieri sia per singoli atti sia per categorie di atti. I compiti del Segretario e del Tesoriere saranno dettagliati attraverso deleghe del Consiglio ovvero in apposito Regolamento.

Art. 11 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per il riconoscimento degli eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

La nomina del Presidente onorario ha durata indeterminata, salvo revoca dell'Assemblea con decisione motivata.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni e può fornire supporto e consulenza al Consiglio Direttivo su questioni strategiche e di rappresentanza.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina, quando ricorrono i presupposti di legge ovvero quando lo ritiene utile e/o conveniente, un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico con la possibilità di nomina di un sindaco supplente, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, qualora redatto se sussistano le condizioni previste dalla legge o per libera decisione dell'organo amministrativo, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 13 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 D.lgs. 117/2017.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti;
2. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti;
3. eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

4. quote associative annuali;
5. contributi dei soci;



6. contributi di privati e imprese;
7. eredità, donazioni e legati;
8. contributi pubblici, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
9. entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
10. entrate derivanti da raccolte di fondi;
11. rendite patrimoniali;
12. entrate da attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
13. ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali di cui al presente statuto e con le disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017.

Art. 14 – VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari possono essere anche non soci.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del CTS.

Art. 15 – DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E IMPIEGO

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 16 – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO DI ESERCIZIO - BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Ogni anno l'Organo Amministrativo predispone e approva i documenti di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte.

Il bilancio di esercizio va redatto con le modalità e le formalità previste dall'art 13.

L'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze relative alla struttura o all'attività dell'Associazione lo richiedano, il Consiglio Direttivo può deliberare la convocazione dell'Assemblea entro un termine superiore, dando ragione della proroga nella relazione di missione e/o verbale, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente per il deposito del bilancio al RUNTS.

Il bilancio sociale è redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS qualora sussistano le condizioni previste dalla legge o per libera decisione dell'organo amministrativo che lo approva nei termini del deposito al RUNTS.

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS entro i termini di legge.

Quando ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo predispone e approva il bilancio preventivo.

Art. 17 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del CTS e il Registro dei Volontari l'Associazione deve tenere:

1. il libro degli associati o aderenti a cura del Consiglio Direttivo;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del Consiglio Direttivo;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Art. 18 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 19 - CONTROVERSIE

Salve le inderogabili norme di legge circa la devoluzione alla giurisdizione ordinaria (foro di Isernia) e l'esperimento dei tentativi di mediazione e conciliazione obbligatoriamente previsti per legge nelle diverse materie, nonché escluso il ricorso in Assemblea per il rigetto di ammissione a socio e l'esclusione da socio, tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione, salva comunque, la facoltà delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria competente, possono essere devolute alla competenza di tre probiviri da designarsi tra professionisti, preferibilmente soci, esperti nella materia del contendere, con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea a tale scopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo – una volta liberamente eletta tale procedura dalle parti - sarà inappellabile.

Art. 20 – SCIOGLIMENTO

L'assemblea che delibera lo scioglimento e nomina un liquidatore, delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 - TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà e gli interessi di qualsivoglia forma di proprietà intellettuale detenuta da ogni Associato singolarmente, ovvero separatamente rispetto all'Associazione e alle attività dell'Associato all'interno dell'Associazione, sono e rimarranno proprietà esclusiva di ciascun Associato. I Soci possono cedere all'Associazione su licenza i suddetti diritti di proprietà qualora siano considerati adeguati nell'ambito di specifiche iniziative (pubblicazioni, brevetti, ecc.). L'approvazione di tale

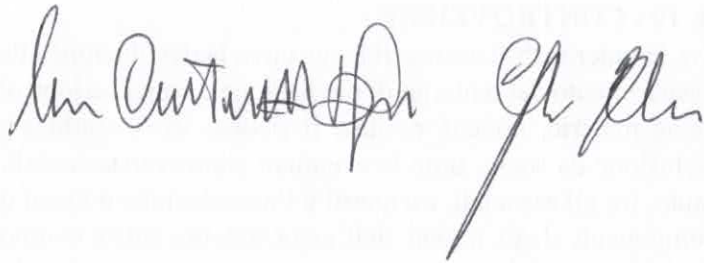


accordo è di competenza del Consiglio Direttivo che definirà termini e condizioni. L'Associazione può a sua volta produrre, nell'ambito delle sue attività, prodotti o servizi su cui potrà vantare proprietà intellettuale. In tal caso l'Associazione può effettuare tutti i passi necessari per tutelare tale proprietà, quali la registrazione di brevetti o marchi, o altro intervento utile e necessario in accordo con la legislazione vigente. L'Associazione può cedere su licenza tali proprietà intellettuali.

Art. 22 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more fluid.